

**REGOLAMENTO (CE) N. 1983/2002 DELLA COMMISSIONE
del 7 novembre 2002**

**che modifica il regolamento (CE) n. 2848/98 in ordine alle modalità d'applicazione del programma
di riscatto delle quote nel settore del tabacco greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 546/2002 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 14 e 14 bis,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime di premi, alle quote di produzione e all'aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1501/2002 ⁽⁴⁾, ha fissato all'articolo 36 gli importi ai quali hanno diritto i produttori le cui quote sono acquistate a titolo dei raccolti 1999, 2000, 2001 e successivi nel quadro del programma di riscatto delle quote.
- (2) Dall'entrata in vigore della misura per il raccolto 1999 i quantitativi riscattati per gruppo di varietà sono stati poco significativi. Le modalità attuali di tale disposizione non hanno consentito di realizzare i previsti obiettivi di razionalizzazione della produzione in quanto rimangono per taluni gruppi varietali produzioni che incontrano enormi difficoltà di smercio e per le quali i produttori ottengono prezzi estremamente bassi.
- (3) Di conseguenza, per rendere tale strumento più incentivante è necessario, a decorrere dai riscatti del raccolto 2002, aumentare considerevolmente il livello dei prezzi di riscatto a favore dei gruppi di varietà III e V e in misura minore quello relativo agli altri gruppi nonché estendere il periodo di pagamento del prezzo di riscatto.
- (4) Occorre inoltre prevedere l'obbligo per gli Stati membri produttori di garantire un'ampia pubblicità delle condizioni di riscatto nonché un termine massimo per il versamento dei prezzi di riscatto ai produttori.
- (5) La maggior parte dei produttori di tabacco sono titolari di piccolissime quote di produzione di tabacco, la cui redditività economica è estremamente incerta, in particolare per i tabacchi venduti a prezzi molto bassi. Occorre rendere il programma più incentivante per i piccoli produttori modulando il prezzo di riscatto in funzione dell'entità delle quote di produzione, al fine di agevolare la loro riconversione.

- (6) Al fine di garantire ai produttori interessati alla vendita delle loro quote a titolo del raccolto 2002 un periodo di tempo sufficiente per decidere, occorre prorogare per tale raccolto il termine ultimo stabilito per la comunicazione della decisione di abbandonare l'attività nel settore.
- (7) È necessario modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2848/98.
- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2848/98 è modificato come segue:

- 1) L'articolo 36 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 36

1. I produttori le cui quote sono state riscattate a titolo dei raccolti 1999 e 2000 hanno diritto, in occasione del pagamento dei premi relativi ai tre raccolti consecutivi successivi a quello del riscatto delle loro quote, di ricevere ogni anno gli importi indicati al punto A dell'allegato VII.

I produttori le cui quote sono state riscattate a titolo del raccolto 2001 hanno diritto, in occasione del pagamento dei premi relativi ai tre raccolti consecutivi successivi a quello del riscatto delle loro quote, di ricevere ogni anno un importo pari ad una percentuale del premio di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2075/92 e applicabile al tabacco greggio prodotto durante l'anno del raccolto in causa. Tali percentuali sono riportate nella tabella figurante al punto B dell'allegato VII.

Fatte salve future modifiche, i produttori le cui quote sono state riscattate a titolo dei raccolti 2002 e 2003 hanno diritto durante i cinque raccolti consecutivi successivi a quello del riscatto delle loro quote, di ricevere ogni anno un importo pari a una percentuale del premio, indicata nelle tabelle figuranti al punto C dell'allegato VII. Tali importi sono versati anteriormente al 31 maggio di ogni anno.

2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, i produttori le cui quote sono riscattate a titolo dei raccolti 2001 e 2002 e che sono titolari di tali quote soltanto, rispettivamente, dal raccolto 2001 o 2002 hanno diritto di ricevere durante i tre raccolti successivi importi identici a quelli relativi al raccolto 1999.

⁽¹⁾ GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70.

⁽²⁾ GU L 84 del 28.3.2002, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 358 del 31.12.1998, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU L 227 del 23.8.2002, pag. 16.

3. Gli Stati membri rendono pubbliche le condizioni di riscatto delle quote.»
- 2) All'articolo 55, è aggiunto il seguente paragrafo:
«3. Per il raccolto 2002, in deroga all'articolo 35, paragrafi 1 e 2, il termine ultimo del 1° novembre 2002 è prorogato al 1° dicembre 2002, in deroga all'articolo 35, paragrafo 3, il periodo di due mesi è ridotto a un mese.»
- 3) Il testo figurante all'allegato del presente regolamento è aggiunto come allegato VII.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2002.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO VII

A. Riscatto di quote a titolo dei raccolti 1999 e 2000

— Quote del gruppo I	0,67741 EUR/kg
— Quote del gruppo II	0,54187 EUR/kg
— Quote del gruppo III	0,54187 EUR/kg
— Quote del gruppo IV	0,59591 EUR/kg
— Quote del gruppo V	0,54187 EUR/kg
— Quote del gruppo VI	0,93854 EUR/kg
— Quote del gruppo VII	0,79635 EUR/kg
— Quote del gruppo VIII	0,56904 EUR/kg

B. Riscatto di quote a titolo del raccolto 2001

Gruppo di varietà	Anni		
	1°	2°	3°
Quote del gruppo I	25 %	25 %	25 %
Quote del gruppo II	25 %	25 %	25 %
Quote del gruppo III	25 %	25 %	25 %
Quote del gruppo IV	25 %	25 %	25 %
Quote del gruppo V	75 %	75 %	50 %
Quote del gruppo VI	25 %	25 %	25 %
Quote del gruppo VII	25 %	25 %	25 %
Quote del gruppo VIII	25 %	25 %	25 %

C. Riscatto di quote a titolo dei raccolti 2002 e 2003

Produttori con quota di produzione inferiore a 10 tonnellate					
Gruppo di varietà	Anni				
	1°	2°	3°	4°	5°
Quote del gruppo I	25 %	25 %	25 %	15 %	10 %
Quote del gruppo II	25 %	25 %	25 %	15 %	10 %
Quote del gruppo III					
— Raccolti 2002	40 %	40 %	25 %	25 %	20 %
— Raccolti 2003	75 %	75 %	50 %	25 %	25 %
Quote del gruppo IV	25 %	25 %	25 %	15 %	10 %
Quote del gruppo V	100 %	100 %	75 %	50 %	50 %
Quote del gruppo VI	25 %	25 %	25 %	15 %	10 %
Quote del gruppo VII	25 %	25 %	25 %	15 %	10 %
Quote del gruppo VIII	25 %	25 %	25 %	15 %	10 %

Produttori con quota di produzione uguale o superiore a 10 tonnellate e inferiore a 40 tonnellate					
Gruppo di varietà	Anni				
	1°	2°	3°	4°	5°
Quote del gruppo I	25 %	25 %	20 %	10 %	10 %
Quote del gruppo II	25 %	25 %	20 %	10 %	10 %
Quote del gruppo III					
— Raccolti 2002	35 %	35 %	20 %	20 %	20 %
— Raccolti 2003	75 %	50 %	40 %	20 %	20 %
Quote del gruppo IV	25 %	25 %	20 %	10 %	10 %
Quote del gruppo V	90 %	90 %	50 %	50 %	50 %
Quote del gruppo VI	25 %	25 %	20 %	10 %	10 %
Quote del gruppo VII	25 %	25 %	20 %	10 %	10 %
Quote del gruppo VIII	25 %	25 %	20 %	10 %	10 %

Produttori con quota di produzione uguale o superiore a 40 tonnellate					
Gruppo di varietà	Anni				
	1°	2°	3°	4°	5°
Quote del gruppo I	20 %	20 %	20 %	10 %	10 %
Quote del gruppo II	20 %	20 %	20 %	10 %	10 %
Quote del gruppo III					
— Raccolti 2002	30 %	30 %	20 %	15 %	15 %
— Raccolti 2003	65 %	65 %	20 %	20 %	20 %
Quote del gruppo IV	20 %	20 %	20 %	10 %	10 %
Quote del gruppo V	75 %	75 %	40 %	40 %	40 %
Quote del gruppo VI	20 %	20 %	20 %	10 %	10 %
Quote del gruppo VII	20 %	20 %	20 %	10 %	10 %
Quote del gruppo VIII	20 %	20 %	20 %	10 %	10 %*